

N. R.G. 14809/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

DOTT. RAFFAELE DEL PORTO

DOTT CARLO BIANCHETTI

DOTT. ALESSIA BUSATO

ha pronunciato la seguente

PRESIDENTE

GIUDICE REL.

GIUDICE

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **14809** del ruolo generale dell'anno **2023**

vertente tra

██████████, ██████████ e ██████████ (████)

attori, con l'avv. ██████████

e

██████████

convenuto, con gli avv.ti ██████████ e ██████████

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come da memorie depositate rispettivamente in data 6 marzo 2025 e 5 marzo 2025

MOTIVAZIONE



1. Lo svolgimento del processo.

Con atto di citazione notificato il 28 novembre 2023 i fratelli [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio lo zio [REDACTED] per sentirlo condannare al pagamento in loro favore della somma complessiva di € 6.715.271,00=, a titolo di risarcimento dei danni loro cagionati per averli indotti fraudolentemente a vendergli alcune quote di minoranza di società di capitali (nelle quali lo zio cumulava le posizioni di socio di maggioranza e amministratore unico) ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, inducendoli in errore, fornendo loro una valutazione incongrua, anche ricorrendo al mendacio circa la sussistenza di prospettive di esborsi da sostenere da parte dei soci (in realtà insussistenti), e omettendo di informarli circa reali prospettive di sicuri ricavi – condotta che avrebbe integrato sia una responsabilità precontrattuale e contrattuale (integrando l'ipotesi di cui all'art. 1440 c.c.) sia una responsabilità extra-contrattuale, integrando la responsabilità dell'amministratore per i danni diretti cagionati a terzi con dolo.

Si costituiva ritualmente il convenuto, eccependo preliminarmente l'incompetenza del giudice ordinario con riferimento alla responsabilità precontrattuale e contrattuale, per effetto della clausola compromissoria sottoscritta dalle parti; la infondatezza della azione extra-contrattuale, non essendo stata allegata alcuna violazione dei doveri dell'amministratore, azione comunque prescritta, stante il decorso del quinquennio tra la vendita delle quote societarie e l'instaurazione della lite.

Alla prima udienza di trattazione entrambe le parti chiedevano fissarsi udienza di rimessione della causa al Collegio per la decisione; quindi la causa veniva rimessa al Collegio, sulle conclusioni sopra richiamate, all'udienza dell'8 maggio 2025.

2. La efficacia ed estensione della clausola compromissoria.

Assume la parte convenuta che l'azione proposta da parte attrice, evocando una responsabilità di natura contrattuale (o, tutt'al più, pre-contrattuale), sarebbe sottratta alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, in forza della clausola n. 9 del contratto preliminare di cessione delle quote (cfr. doc. 10 di parte attrice), in forza della quale *“qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, risoluzione, e all'adempimento o inadempimento del presente contratto dovrà essere obbligatoriamente e ed esclusivamente deferita ad un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri”*.

Replica parte attrice che l'azione esercitata era estranea agli ambiti ai quali la clausola riservava la competenza arbitrale; che in ogni caso la clausola non era stata riprodotta nei contratti definitivi esecutivi del preliminare nel quale la clausola era contenuta.



Orbene osserva il Collegio che effettivamente, nonostante parte attrice qualifichi la propria azione (anche) quale richiesta di risarcimento conseguente a responsabilità contrattuale della parte acquirente (vale a dire il convenuto [REDACTED]), la semplice lettura dell'atto di citazione consente di accertare che le condotte attribuite dagli attori alla propria controparte sono quella di avere, nella sua qualità di contraente, indotto, con raggiri (consistiti nell'indurli a credere che, in qualità di soci, avrebbero dovuto finanziare la società a pena di perdita della propria partecipazione, e parimenti a credere che un rilevante asset della società [REDACTED] s.r.l. stesse perdendo il suo valore in mancanza di acquirenti entro una certa data) i venditori a concludere un contratto a condizioni diverse rispetto a quelle che avrebbero ottenuto se la controparte non fosse venuta meno ai doveri di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative, ai sensi degli artt. 1175 e 1337 c.c. (con le conseguenze di cui all'art. 1440 c.c.); quella di essere, nella sua qualità di amministratore delle società le cui quote erano oggetto delle trattative, venuto meno ai suoi doveri, così cagionando con dolo il danno ingiusto agli attori (quantificato nella differenza tra il *fair value* delle quote oggetto di cessione e il prezzo al quale egli, con la propria condotta dolosamente antidoverosa, li aveva indotti a cederle).

Ciò posto, osserva il Collegio come non soltanto la condotta antidoverosa dell'amministratore, qualificata dagli attori foriera di responsabilità ex art. 2476, comma settimo, c.c., ha pacificamente natura extra-contrattuale, e perciò altrettanto pacificamente una siffatta controversia, che ha nel contratto solo un presupposto di fatto, è esclusa dall'ambito di applicazione dalla clausola compromissoria (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 31350 del 24 ottobre 2022), ma altrettanto deve dirsi per le altre condotte lamentate dagli attori e della conseguente responsabilità.

Ed invero la condotta attribuita dagli attori all'acquirente [REDACTED] [REDACTED] è certamente inquadrabile nell'alveo della responsabilità precontrattuale (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5762 del 23 marzo 2016, secondo la quale la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede durante lo svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, ex art. 1337 c.c., assume rilievo anche in caso di conclusione di un contratto validamente concluso, quando alla parte sia imputabile l'omissione di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti indotto a una diversa conformazione del contratto stesso; cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4715 del 14 febbraio 2022); mentre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, *“la clausola compromissoria con la quale sono deferite agli arbitri le controversie sulla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto cui essa accede, in mancanza di espressa volontà contraria, ascrive alla competenza arbitrale solo le controversie che si riferiscono a pretese la cui causa petendi si fonda sul contratto stesso, dovendosi quindi escludere che*



tra tali controversie rientrano quelle volte ad ottenere il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, che non hanno nel contratto il titolo costitutivo della pretesa, ma solo un presupposto di fatto” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 2145 del 30 gennaio 2025).

Così dovendosi concludere che entrambe le azioni proposte dalla parte attrice sono estranee all’ambito di applicazione della clausola compromissoria.

3. La eccezione di prescrizione delle azioni di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale.

Eccepisce parte convenuta la prescrizione di tutte le domande degli attori.

L’eccezione è fondata, nei limiti che verranno qui sotto precisati.

Va innanzitutto premesso che l’azione diretta a far valere il risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale (art. 1440 c.c.) viene condotta dalla costante giurisprudenza di legittimità nell’alveo della responsabilità extra-contrattuale; di conseguenza anche la relativa disciplina in tema di prescrizione è analoga a quella della responsabilità per fatto illecito (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 4051 dell’11 maggio 1990).

Ciò posto, il *dies a quo* dal quale la prescrizione del quinquennio comincia a decorrere deve essere individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato all’illecito commesso (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 29328 del 13 novembre 2024; cfr. anche Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 1263 del 27 gennaio 2012).

Orbene, osserva il Collegio come i venditori avrebbero avuto tutti gli elementi oggettivi per valutare il *fair value* delle quote, che loro appartenevano (tenuto conto che essi, in qualità di soci, avrebbero avuto la possibilità di richiedere all’amministratore notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di accedere e valutare i singoli elementi economico-patrimoniali delle società *de quibus*, ai sensi dell’art. 2476, comma secondo, c.c.; che essi erano assistiti da professionisti e che il rilevante peso economico dell’operazione, del valore di diversi milioni di euro, avrebbe richiesto, secondo quanto è lecito aspettarsi da soggetti che svolgono attività imprenditoriali e devono ritenersi non sprovveduti, ben altra diligenza nello svolgimento delle trattative); di talché il *dies a quo* deve essere individuato nel giorno stesso in cui essi si erano obbligati irrevocabilmente a cedere le quote di cui trattasi e ad acquistare l’immobile di cui al punto 2.2. del contratto preliminare alle condizioni (asseritamente inique) ivi stabilite, vale a dire nel giorno 24 luglio 2017.

Con la conseguenza che il primo atto interruttivo della prescrizione, vale a dire l’atto di costituzione in mora dell’11 marzo 2023, era avvenuto dopo la decorrenza del quinquennio (a tale proposito basti qui



aggiungere che, anche qualora volesse individuarsi il *dies a quo* del termine prescrizione nella stipula dei singoli contratti definitivi, anche in questo caso il termine prescrizione sarebbe interamente decorso con riferimento all'unico bene – la cessione del complessivo 1 % delle quote della società [REDACTED] s.r.l., in relazione al quale il convenuto avrebbe omesso o alterato circostanze rilevanti - essendo la cessione definitiva del bene avvenuta il 25 settembre 2017 – cfr. doc. 13 di parte attrice).

Tale conclusione è assorbente rispetto a tutte le altre questioni di merito sollevate da parte convenuta, dovendosi peraltro precisare che, come peraltro risulta dalla semplice lettura delle perizie [REDACTED] e [REDACTED] gli elementi sulla base dei quali la difesa degli attori fonda la propria valutazione del patrimonio delle società *de quibus* erano i bilanci al 31 dicembre 2016 delle società (alla cui approvazione gli attori avevano partecipato e contribuito) e i dati relativi agli immobili esistenti nei loro patrimoni risultanti dai pubblici registri; ciò che esclude che la mancata conoscenza della reale consistenza economica delle partecipazioni oggetto del contratto preliminare datato 24 luglio 2017 e dei contratti definitivi (in forza dei quali essi avevano eseguito - senza modificarne le condizioni - le rispettive cessioni, della cui asserita incongruità gli attori si dolgono) sia dipesa da altro che dalla scarsa diligenza spiegata dagli attori nella attribuzione del valore dei beni che essi stessi si accingevano a vendere.

4. Spese.

Le spese seguono la soccombenza; i convenuti andranno pertanto condannati, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta per il presente giudizio di merito, che si liquidano in € 46.500,00= per onorari (liquidati i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.001,00= a € 520.000,00=, con aumenti del 20 % circa per i quattro scaglioni successivi), oltre spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

il Tribunale, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta le domande proposte dagli attori [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti del convenuto [REDACTED]; condanna gli attori, in via tra loro solidale, al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, liquidate in complessivi € 46.500,00=, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Brescia il 16 maggio 2025.



Il giudice est.

dott. Carlo Bianchetti

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209

